



CH-3003 Bern
OFSP

Aux assureurs-LAA et
à la caisse supplétive LAA

Assurance-accidents
Circulaire n° 1

Berne, le 14 décembre 2017

Contrat-type selon l'article 59a de la loi sur l'assurance-accidents (LAA)

Mesdames, Messieurs,

La révision de la loi sur l'assurance-accidents (LAA) est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2017. Depuis lors, l'article 59a, alinéa 2, LAA exige que le contrat-type prévoie notamment le droit pour les entreprises assurées de résilier leur contrat en cas de hausse du taux de prime net ou du pourcentage du supplément de prime destiné aux frais administratifs. La variante 4 facultative du contrat-type, qui n'était donc qu'une possibilité offerte aux entreprises, est ainsi devenue obligatoire à compter du 1^{er} janvier 2017 et n'a de ce fait plus sa raison d'être. Elle a donc été biffée et il a été profité de cette modification pour actualiser formellement quelques aspects du contrat-type.

Par décision du 8 décembre 2017, le Conseil fédéral a approuvé la nouvelle version du contrat-type. Nous vous en soumettons ci-joint une copie. Nous en profitons pour vous rappeler les remarques suivantes :

- 1) Il est possible à une association groupant les employeurs d'une même branche professionnelle de conclure, au nom de ceux-ci, un contrat-cadre avec l'assureur, chaque employeur faisant une déclaration d'adhésion audit contrat. Cependant, un tel système doit englober tous les éléments contenus dans le contrat-type. D'autre part, chaque employeur doit rester libre d'adhérer ou non au contrat-cadre, c'est-à-dire de choisir un autre assureur.
- 2) L'assureur ne peut accorder aucun rabais sur les primes nettes prévues dans le tarif. Il ne peut non plus ni promettre ni accorder d'autres avantages, qu'ils soient directs ou indirects.

Cette circulaire entre en vigueur le 1^{er} janvier 2018 et remplace la circulaire n° 1 datée du 11 octobre 1983 ainsi que les lettres de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) du 31 juillet 1996 et de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) du 29 août 2012 lui apportant des modifications.

Avec nos salutations distinguées.

Division Surveillance de l'assurance
La Cheffe



Helga Portmann

Annexe mentionnée

Copie à: FINMA, ASA, Communauté d'intérêts des autres assureurs (Solida)

Contratto tipo

ai sensi dell'art. 59a della legge federale
del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Valido dal 1° gennaio 2018

Contraente
(Signore / Signora / ditta)

Assicuratore LAINF

.....
.....
.....
.....

Polizza

per l'assicurazione infortuni secondo LAINF

Numero polizza / numero contratto

.....

L'assicuratore delle prestazioni a lungo termine secondo l'art. 70 cpv. 2 LAINF è:

.....

Dati generali

Basi contrattuali

Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e le relative ordinanze.

Numero IDI (solo se disponibile)

.....

Numero di rischio

.....

Attività assicurata / categoria di azienda

.....

Sede principale

.....

Persone assicurate

Assicurazione obbligatoria

Tutti i lavoratori assicurati obbligatoriamente ai sensi degli articoli 1a e 2 LAINF, nonché degli articoli 1-6 dell'ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF).

Assicurazione facoltativa

Cognome, nome, anno di nascita, guadagno assicurato

Premio

Classificazione nella tariffa dei premi

Basi: art. 92 cpv. 2 e 6 LAINF

- Assicurazione obbligatoria

 Infortuni professionali (IP)

 Classe di rischio Grado di rischio.....

 Infortuni non professionali (INP)

 Classe di rischio Grado di rischio.....

- Assicurazione facoltativa

 Classe di rischio Grado di rischio.....

Tassi di premio (in ‰) / calcolo del premio (art. 92 cpv. 1 LAINF in concomitanza con l'art. 120 OAINF)

	Infortuni professionali (IP)	Infortuni non professionali (INP)
Tasso di premio netto
Supplemento spese amministrative
Supplemento prevenzione infortuni
Supplemento indennità di rincaro
Tasso di premio finale/tasso di premio lordo
Premio minimo
Primo premio in anticipo	CHF	Min. CHF
Premio annuale per assicurati a titolo facoltativo	CHF	
Modalità di pagamento	Di principio pagamento annuale (in anticipo). Supplementi: - 1,250% in caso di pagamento semestrale del premio - 1,875% in caso di pagamento trimestrale del premio - Maggiorazione minima CHF 10.00 per rata	
Durata del contratto	Inizio	
	Scadenza	
Data e firma	

Diverse disposizioni contrattuali

1. Modifica della classificazione o della tariffa del premio

Se viene modificata la classificazione sulla base dell'art. 92 cpv. 5 LAINF, l'assicuratore può richiedere un adeguamento del contratto a partire dall'anno contabile successivo. Se cambia la tariffa del premio, la modifica è valida dall'inizio dell'anno contabile successivo. In entrambi i casi l'assicuratore è tenuto a informare il contraente almeno 2 mesi prima della modifica del contratto.

2. Durata del contratto, disdetta

La durata e la modalità di disdetta del contratto possono essere concordate sulla base delle varianti riportate qui di seguito. Inalienabile è però la possibilità di disdetta ai sensi dell'art. 59a cpv. 2 LAINF (vedi cifra 2.1).

2.1. Possibilità di disdetta in caso di aumento del tasso di premio netto o dell'aliquota percentuale del supplemento di premio per le spese amministrative (art. 59a cpv. 2 LAINF)

In caso di aumento del tasso di premio netto o dell'aliquota percentuale del supplemento di premio per le spese amministrative, l'azienda assicurata può disdire il contratto entro un termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'assicuratore. Gli assicuratori devono comunicare gli aumenti alle aziende assicurate almeno due mesi prima della fine dell'esercizio contabile corrente.

2.2. Varianti di contratto

Variante 1: Stipulazione a tempo indeterminato, disdetta triennale

Il contratto è stipulato a tempo indeterminato. Può essere disdetto ogni 3 anni con un preavviso di 3 mesi per la fine dell'anno assicurativo. La disdetta è considerata valida se viene ricevuta dal partner contrattuale al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di 3 mesi. La rescissione del contratto in seguito a disdetta non esenta il contraente dall'obbligo di assicurare i propri dipendenti ai sensi della LAINF.

Variante 1a: Stipulazione a tempo indeterminato, disdetta annuale, la prima volta dopo la scadenza del termine di 3 anni

Il contratto è stipulato a tempo indeterminato. Può essere disdetto la prima volta alla fine del terzo anno assicurativo con un preavviso di 3 mesi per la fine dell'anno assicurativo. In seguito il contratto può essere disdetto annualmente con un preavviso di 3 mesi per la fine dell'anno assicurativo. La disdetta è considerata valida se viene ricevuta dal partner contrattuale al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di 3 mesi. La rescissione del contratto in seguito a disdetta non esenta il contraente dall'obbligo di assicurare i propri dipendenti ai sensi della LAINF.

Variante 1b: Stipulazione a tempo indeterminato, disdetta annuale

Il contratto è stipulato a tempo indeterminato. Può essere disdetto ogni anno con un preavviso di 3 mesi per la fine dell'anno assicurativo. La disdetta è considerata valida se viene ricevuta dal partner contrattuale al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di 3 mesi. La rescissione del contratto in seguito a disdetta non esenta il contraente dall'obbligo di assicurare i propri dipendenti ai sensi della LAINF.

Variante 2: Stipulazione per 3 o 5 anni con tacito rinnovo di questa durata

Il contratto è stipulato per 3 (5) anni. Può essere disdetto alla fine di questa durata contrattuale. In caso di mancata disdetta, il contratto si rinnova per ulteriori periodi di 3 (5) anni. Il termine di disdetta è di 3 mesi. La disdetta è considerata valida se viene ricevuta dal partner contrattuale al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di 3 mesi. La rescissione del contratto in seguito a disdetta non esenta il contraente dall'obbligo di assicurare i propri dipendenti ai sensi della LAINF.

Variante 2a: Stipulazione per 3 o 5 anni con tacito rinnovo di questa durata per un ulteriore anno

Il contratto è stipulato per 3 (5) anni. Può essere disdetto alla fine di questa durata contrattuale. In caso di mancata disdetta, il contratto si rinnova per un ulteriore anno. Il termine di disdetta è di 3 mesi. La disdetta è considerata valida se viene ricevuta dal partner contrattuale al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di 3 mesi. La rescissione del contratto in seguito a disdetta non esenta il contraente dall'obbligo di assicurare i propri dipendenti ai sensi della LAINF.

Variante 3: Stipulazione per una durata determinata senza tacito rinnovo

Il contraente impiega lavoratori solo per una durata determinata. Il contratto è stipulato per questa durata e l'assicurazione cessa alla data prevista. Se, contro ogni aspettativa, il contraente dovesse impiegare lavoratori dopo questa data, deve assicurarli di nuovo secondo LAINF.

Variante 4: Assicurazione facoltativa

L'assicurazione facoltativa può essere disdetta ai sensi dell'art. 137 cpv. 3 OAINF alla fine della durata prevista del contratto con un preavviso di 3 mesi per la fine dell'anno assicurativo. La disdetta è considerata valida se viene ricevuta dal partner contrattuale al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di 3 mesi. Inoltre, l'assicurazione facoltativa termina per il singolo assicurato con la rescissione del contratto, con l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria o l'esclusione, come pure 3 mesi dopo la cessazione dell'attività lucrativa indipendente o della collaborazione a titolo di membro della famiglia non assicurato obbligatoriamente.

3. Calcolo dei premi definitivi dell'assicurazione obbligatoria

Dopo la scadenza di un anno assicurativo il contraente informa entro un mese l'assicuratore in merito ai salari soggetti al pagamento del premio durante l'anno civile concluso. Sulla base di questi dati l'assicuratore calcola i premi finali e richiede o rimborsa la differenza.

Se il contraente non ottempera al suo obbligo di notifica, l'assicuratore determina mediante una decisione l'importo del premio presumibilmente dovuto.

4. Comunicazioni all'assicuratore

Le comunicazioni all'assicuratore vanno inviate all'ufficio indicato sopra o alla direzione/alla sede centrale.

Osservazioni sul contratto tipo

Il contenuto del presente contratto è legalmente vincolante. Gli assicuratori sono liberi nella scelta dell'impostazione e della formulazione.

È solamente possibile rinunciare alla firma del presente contratto da parte del contraente nel caso dell'esistenza di una proposta d'assicurazione firmata. Il contratto deve fare riferimento a questa proposta.

Inoltre, per quanto concerne i premi, valgono le disposizioni riguardanti la tariffa dei premi dei singoli assicuratori.